

**CONTENZIOSO**

---

***La ripartizione della giurisdizione in relazione alle liti catastali***

di Luigi Ferrajoli

Le **Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 2950/2016** dirimono una lite tra privati concernente l'accertamento della **titolarità di alcune porzioni immobiliari** chiarendo come opera il **riparto di giurisdizione** tra giudice ordinario e giudice tributario con particolare riferimento alle materie devolute alla cognizione del giudice speciale ex **art.2 del D.Lgs. n.546/92**.

Con un'articolata impugnazione due privati comproprietari di un appartamento, un box e due cantine **convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma** la proprietaria di altre unità immobiliari site nel medesimo condominio allo scopo di ottenere una **sentenza accertativa circa la titolarità delle rispettive porzioni immobiliari**, denunciando, tra l'altro, anche **l'erronea identificazione catastale** delle unità controvertite, conseguentemente chiedendo al giudice adito che ordinasse agli Enti preposti, tra i quali l'Agenzia del territorio, di **operare correzioni e rettifiche catastali** di vario genere tra cui anche l'inserimento di un nuovo subalterno al fine di **rettificare le erronee iscrizioni catastali**.

Il Tribunale ordinario con sentenza confermata anche dal Giudice dell'Appello **denegava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice speciale**, individuato nella Commissione Tributaria territorialmente competente, in ordine ai capi della domanda concernenti **la rimodulazione catastale previa disapplicazione dell'attuale inquadramento delle unità immobiliari** in contesto, ritenendo che le risultanze catastali non spieghino alcuna influenza tra i privati e che non possano costituire **titolo per l'attribuzione di diritti di natura privatistica**.

A parere del Giudice di merito, dunque, gli attori, una volta muniti di un **valido titolo giudiziale** all'esito dell'eventuale **sentenza civile di accertamento della titolarità dei loro diritti**, avrebbero dovuto convenire nella sede preposta (i.e.: innanzi al giudice tributario) onde chiedere all'Amministrazione **l'adeguamento dei dati catastali**.

La Corte di Cassazione nella composizione a **Sezioni Unite** coglie l'occasione per chiarire i **limiti tra giurisdizione ordinaria e speciale** avendo riguardo alla circostanza se il **diritto controverso appaia di natura tributaria ovvero civilistica**.

In particolare, i giudici della Suprema Corte nel richiamare la **disposizione di cui all'art.2, co.2, del D.Lgs. n.546/92**, laddove prescrive che **"appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di**

*promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale*", ribadiscono, sulla scorta di una precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità, come nell'ambito di una controversia tra privati, come quella all'esame, **la mancanza di un soggetto investito di potestas impositiva determini l'assenza del rapporto tributario.**

La Corte, affievolendo il principio della devoluzione della causa *ratione materiae* alla giurisdizione tributaria, impone la **sussistenza del rapporto tributario** affinché possa investirsi della questione il giudice tributario, il quale è chiamato a conoscere delle vertenze, sia pure concernenti **atti di natura catastale**, che riguardino **l'assoggettamento a tributi** ovvero la loro esatta determinazione con riferimento **all'entità ovvero alla debenza degli stessi**, e non, invece, l'attribuzione di diritti di natura privatistica, come nel caso controverso in cui il diritto controverso tra le parti era **l'attribuzione di un titolo di proprietà**.

Sulla base di tali considerazioni la sentenza afferma il seguente **principio di diritto**: "appartiene al giudice ordinario **la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà: e in tali controversie le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori**, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini, le quali costituiscono elemento di prova, sia pure di carattere sussidiario. Qualora e nel momento in cui, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, **le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti** relativi alle operazioni elencate nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, (anche al fine di adeguarli all'esito di un'azione di rivendica o di regolamento di confini), **la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario**, in forza della norma ora menzionata e in ragione della diretta **incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi**; e la giurisdizione andrà ovviamente attivata secondo **il rito, di tipo impugnatorio**, previsto dalla legge".